

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1218 del 12/03/2021
Oggetto	D.P.R. 420/1994 E L. 239/2004. SYNTHESIS S.P.A. - NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI OLI MINERALI, DEPOSITO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA, VIA I° MAGGIO N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1256 del 11/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 420/1994 E L. 239/2004. SYNTHESIS S.P.A. - NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO DI OLI MINERALI, DEPOSITO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA – VIA I° MAGGIO N. 1.

LA DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:

- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 - di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 - al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente risulta infatti, tra l'altro, attribuita la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti settoriali relativa ai depositi di oli minerali e GPL.

RICHIAMATI:

- il **R.D.L. 2/11/1933, n. 1741** - Disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti;
- il **D.P.R. 18/04/1994, n. 420**, recante norme in materia di semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o deposito di oli minerali;
- gli articoli 30 e 31 del **D.Lgs. 31/03/1998, n. 112**, relativi al conferimento di funzioni in materia di energia alle Regioni ed agli enti locali;
- la **L. 23/08/2004, n. 239**, recante norme in materia di riordino del settore energetico;
- la **L.R. 21/4/1999, n. 3**, che ha attribuito, tra l'altro, alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito oli minerali ed in specifico l'articolo 122 che richiama le competenze della Provincia per l'art. 17 del DPR 203/88 e per l'autorizzazione di impianti per la lavorazione e trasformazione di oli minerali;
- la **L.R. 23/12/2004, n. 26**, avente ad oggetto: *"Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- il **D.Lgs. 22/02/2006, n. 128**, *"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239"*, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che cita: *"Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dall'ente competente, sulla base della normativa vigente in materia di impianti di produzione, lavorazione e stoccaggio di oli minerali."*

VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. istanza del 12.10.2020 (pervenuta tramite pec ed iscritta al prot. Arpae al n. 146308 in pari data), con cui la ditta Synthesis S.p.A. ha chiesto una nuova autorizzazione per il deposito commerciale di prodotti energetici sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda – Via I° Maggio n. 1;
2. integrazioni volontarie del 20.10.2020 (prot. Arpae n. 151278 di pari data), con cui la suindicata Ditta ha trasmesso la tabella evidenziante *"...i prodotti soggetti ad autorizzazione ARPAE (ex Decreto Prefettizio)"* in quanto - nel deposito di cui trattasi - viene previsto anche lo stoccaggio di altri prodotti (alchibenzene e alchilnaftaleni, prodotti chimici liberi e Idrocarburi aciclici saturi) non soggetti alla normativa inerente al deposito di oli minerali;
3. nota Arpae del 22.10.2020, prot. n. 152906, con cui, al fine di poter consentire l'avvio del procedimento di che trattasi, sono state richieste alcune informazioni (anche per quanto attiene l'incremento di capacità rispetto al progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con la determinazione regionale n. 14437 del 25.08.2020) a completamento dell'istanza di cui al precedente punto 1., informazioni successivamente trasmesse dalla Synthesis S.p.A. con nota del 29.10.2020 (prot. Arpae n. 156402 di pari data);

4. lettera del 28.10.2020, prot. n. 155504, con cui il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ha chiesto alcuni chiarimenti relativamente alle caratteristiche costruttive dei serbatoi interrati;
5. foglio del 4.11.2020, prot. n. 18258/RU (prot. Arpae n. 159651 di pari data), con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piacenza, al fine di poter istruire il procedimento in parola, ha chiesto (tra le altre cose) alla Synthesis S.p.A. la trasmissione della denuncia di composizione del deposito;
6. nota del 13.11.2020, prot. n. 164455, con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza ha comunicato la mancanza dei presupposti per dare avvio al procedimento di che trattasi;
7. pec del 18.11.2020 (iscritta al prot. Arpae n. 167542 in pari data) con cui la Synthesis S.p.A. ha trasmesso *"...l'elenco dei prodotti soggetti a ex Decreto Prefettizio opportunamente rivisto..."*, ristabilendo, di fatto, la situazione riportata nel provvedimento screening regionale;
8. avvio del procedimento e contestuale richiesta del parere di competenza alle diverse Amministrazioni coinvolte, ai sensi della L. n. 241/1990, disposto con nota del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 22449 del 12.02.2021 ;
9. integrazioni volontarie del 02.02.2021 (prot. Arpae n. 20036 del 09.02.2021) con cui la Synthesis S.p.A. ha comunicato, relativamente ai serbatoi interrati n. 5, n. 6 e n.7, l'intenzione:
 - *"...di installare un sistema di monitoraggio in continuo dei livelli dei prodotti contenuti nei tre serbatoi interrati, ben più performante di quello attualmente in essere, ...(omissis)..., basato sulla massima accuratezza presente sul mercato, ...(omissis)..., normalmente utilizzato come misuratore fiscale previo specifica certificazione nei distributori stradali carburante..."*;
 - di procedere *"...ad effettuare una prova di tenuta dei serbatoi e delle loro tubazioni con frequenza triennale, trattandosi di serbatoi risanati e facendo riferimento alle linee guida dell'ARPA della Regione Lombardia del 15/03/2013..."*;
10. lettera del SAC dell'Arpae, prot. n. 22449 del 12.02.2021, con cui è stato chiesto, a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione, di confermare i pareri già espressi in merito all'istanza di che trattasi;

VISTI i pareri favorevoli, inviati a riscontro della richiesta Arpae prot. n. 172117 del 27.11.2020, di seguito riportati:

- **Camera di Commercio di Piacenza** prot. n. 24021 del 11.11.2020 (confermato poi con successiva nota prot. n. 5689 dell'01.03.2021) in cui veniva precisato l'obbligo di rispettare quanto segue:
 - *gli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legale, cioè quelle misurazioni giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizioni di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, dovranno essere conformi alla normativa, nazionale o europea, di approvazione degli strumenti di misura;*
 - *per la normativa nazionale occorrerà fare riferimento agli specifici Decreti Ministeriali di approvazione di modello mentre per la normativa europea si farà riferimento al D.Lgs. 517/92, per le bilance a funzionamento non automatico (NAWI), e al D.Lgs 02/02/2007 n. 22 per le bilance a funzionamento automatico (AWI) e per gli strumenti di misura di liquidi;*
 - *in tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e se conformi alle direttive europee 2014/31/UE o 2014/32/UE dovranno essere accompagnati anche dalle corrispondenti dichiarazioni di conformità;*
 - *in tutti i casi gli strumenti, secondo quanto previsto dal DM n. 93/2017, dovranno portare il contrassegno verde di superamento della verifica periodica, che dimostra la loro affidabilità metrologica, ed essere accompagnati dal libretto metrologico, se già rilasciato;*
 - *per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal D.P.R. 802/82;*
 - *le valutazioni circa il pieno rispetto degli adempimenti, previsti dal citato D.M. n. 93/2017, per i titolari degli strumenti di misura utilizzati per le funzioni di misura legali possono essere presentate solo successivamente ad un controllo presso il luogo di utilizzo degli strumenti stessi*

ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del citato D.M. 93/2017, a tale scopo dovranno essere trasmesse con congruo anticipo rispetto alla data prevista del collaudo, le schede/documentazione tecnica relative agli strumenti stessi;

- **Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza** prot. n. 14882 del 17.09.2019 (confermato con nota prot. n. 25016 del 17.02.2021);
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza** prot. n. 14292 del 28.11.2020, riportante le seguenti precisazioni rispetto al progetto prodotto:
 - *siano attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998;*
 - *gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche siano realizzati ed installati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68;*
 - *nei luoghi di lavoro sia installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;*
 - *a lavori ultimati prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01.08.2011 dovrà essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.L.vo. n. 139 dell'08.03.2006, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07.08.2012. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta;*
- **Agenzia delle Dogane di Piacenza** prot. n. 21042/RU del 15.12.2020, nota di precisazioni del 28.01.2021, prot. n. 2151/RU, e successiva conferma del 17.02.2021, prot. n. 3943/RU;
- **Settore Servizi alla Città e al Territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda** prot. n. 2735 del 20.01.2021;

CONSIDERATO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda, non hanno rappresentato nuove valutazioni, rispetto ai positivi pareri resi e sopra specificati;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'autorizzazione per il deposito di oli minerali di cui trattasi, come richiesta dalla Synthesis S.p.A.;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in conformità agli elaborati allegati all'istanza di cui in premessa (e successive integrazioni), la **Synthesis S.p.A.** (cod.fisc. n. 03747810152 - sede legale a Milano via M. Buonarroti n. 32) allo stoccaggio di oli minerali, per il deposito sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda – Via I° Maggio n. 1, deposito avente la seguente configurazione:
 - 50,00 m³ – serbatoio metallico interrato n. 5 contenente oli medi, oli leggeri e acqua ragia minerale, E 480 - Macroarea C;
 - 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 13 contenente oli medi, oli leggeri e acqua ragia minerale E 480 - Macroarea B;
 - 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 14 contenente oli medi, oli leggeri e acqua ragia minerale E 480 - Macroarea B;
 - 6,00 m³ – fusti metallici contenenti oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati, 0035 - Macroarea D;
 - 10,00 m³ – cisternette in plastica con gabbia metallica contenenti preparazioni lubrificanti (art. 2 comma 6 lettera a), 0020 - Macroarea E;per una capacità complessiva pari a **146,00 m³**;
2. di dare atto che all'interno del deposito di cui sopra sono presenti i seguenti serbatoi, attualmente non utilizzati per il contenimento di prodotti energetici/oli minerali:
 - 500,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 1 - Macroarea A - contenente Alchibenzoni e

Alchilnaftaleni, prodotti sottoposti a vigilanza fiscale art. 21 - comma 3 - D. Lgs. n. 504/1995;

- 500,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 2 - Macroarea A - contenente Alchibenzoni e Alchilnaftaleni, prodotti sottoposti a vigilanza fiscale art. 21 - comma 3 - D. Lgs. n. 504/1995;
- 500,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 3 - Macroarea A - contenente prodotti chimici liberi;
- 500,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 4 - Macroarea A - contenente prodotti chimici liberi;
- 100,00 m³ – serbatoio metallico interrato n. 6 - Macroarea C - contenente prodotti chimici liberi;
- 100,00 m³ – serbatoio metallico interrato n. 7 - Macroarea C - contenente prodotti chimici liberi;
- 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 11 - Macroarea B - contenente Idrocarburi aciclici saturi, prodotti sottoposti a vigilanza fiscale art. 21 comma 3 D. Lgs. n. 504/1995;
- 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 12 - Macroarea B - contenente Idrocarburi aciclici saturi, prodotti sottoposti a vigilanza fiscale art. 21 comma 3 D. Lgs. n. 504/1995;
- 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 15 - Macroarea B - contenente prodotti chimici liberi;
- 40,00 m³ – serbatoio metallico fuori terra n. 16 - Macroarea B - contenente prodotti chimici liberi;

per una capacità complessiva pari a 2.360,00 m³.

3. **che entro 6 mesi** dalla data della presente autorizzazione, la ditta Synthesis S.p.A. dovrà richiedere al SAC dell'Arpae di Piacenza il collaudo relativo alla realizzazione del deposito stesso in conformità a quanto previsto al successivo punto n. 6.;
4. di prescrivere che:
 - il sistema di monitoraggio in continuo dei livelli dei prodotti contenuti nei tre serbatoi interrati (n. 5, n. 6 e n. 7) dovrà essere conforme a quanto contenuto nelle integrazioni volontarie del 02.02.2021 (prot. Arpae n. 20036 del 9.02.2021);
 - nel caso il sistema di monitoraggio evidenzi la presenza di perdite, fermo restando gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati (di cui al Titolo V della Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovrà tempestivamente essere data comunicazione scritta all'Arpae di Piacenza;
 - dovrà essere eseguita una prova di tenuta, con frequenza almeno triennale, per i suddetti serbatoi interrati e le relative tubazioni. Di tale prova e dei relativi esiti dovrà essere data comunicazione scritta all'Arpae di Piacenza;
 - eventuali modifiche non rientranti tra quelle previste all'art. 1 - comma 56 - lettere a), b), c) e d), della L. 239/2004 (soggette ad autorizzazione) dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all'Arpae di Piacenza;
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Tecnico di Finanza di Piacenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza, alla Camera di Commercio di Piacenza ed al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza per i controlli e le attività di rispettiva competenza;
6. di fare salvo ogni altro eventuale atto di assenso (autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc...) necessario in materia di urbanistica, di edilizia, di sicurezza, ambiente ed idraulica, per la realizzazione del deposito di cui sopra;
7. di precisare che:
 - la ditta Synthesis S.p.A. **ha l'obbligo di richiedere**, una volta completate le operazioni di realizzazione, il collaudo del deposito stesso da parte dell'apposita Commissione Provinciale (utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet dell'Arpae), mediante domanda (in competente bollo) da inoltrarsi all'Arpae di Piacenza allegando eventuale documentazione atta a comprovare la corretta esecuzione dei lavori;
 - la suindicata richiesta dovrà essere inoltrata **entro sei mesi** dal rilascio della presente autorizzazione, fermo restando che, in caso contrario, la ditta Synthesis S.p.A. è tenuta a darne

comunicazione con congruo anticipo all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto del citato termine di sei mesi;

- nelle more dei tempi necessari per la convocazione e lo svolgimento delle attività di accertamento/verifica della suddetta Commissione Provinciale di collaudo, la Società autorizzata ha facoltà di inoltrare (al SAC dell'Arpae di Piacenza) istanza di **esercizio provvisorio** concedibile per un periodo di **sei mesi**;
- dovranno essere rispettate le specifiche indicazioni riportate nei più sopra citati pareri della Camera di Commercio (prot. n. 24021 dell'11.11.2020) e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza (prot. n. 14292 del 28.11.2020);
- eventuali modifiche al deposito in argomento, comprese tra quelle previste all'art. 1 - comma 56 - lettere a), b), c) e d), della L. 239/2004, potranno essere realizzate unicamente a seguito del rilascio di apposita autorizzazione, da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza;

8. di dare atto conclusivamente che il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate.

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Adalgisa Torselli)
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.